



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Bologna, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott. Anna Maria	DRUDI	- Presidente rel.
Dott. Giovanni	SALINA	- Giudice
Dott. Anna Maria	ROSSI	- Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa N. 7992/2015 R.G.

IL CASO .it

promossa da:

SIMEST S.P.A. (Avv. Paolo Ciuffa)

nei confronti di

FALLIMENTO CORRADI S.P.A. (Avv. Luca Bertozzi)

Avente ad oggetto: Opposizione a stato passivo ex art. 98 L.F.

\*\*\*\*\*

Premesso in fatto che:

- Con ricorso depositato il 2015, SIMEST – Società Italiana per le Imprese all'Estero – S.P.A. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 L.F. allo stato passivo del FALLIMENTO CORRADI S.P.A., lamentando che il proprio credito per finanziamenti agevolati concessi



alla stessa (nell'ambito dell'intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive a seguito del subentro a Medio Credito Centrale nella gestione del Fondo rotativo ex L. 394/1981 a favore delle piccole e medie imprese italiane a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione Europea nonché di specifici interventi prioritari individuati dal CIPE) era stato ammesso in via chirografaria anziché, come richiesto, con il privilegio previsto dall'art. 9, 5° comma, D.Lgs. 123/1998;

- Premetteva in fatto che con racc.te 23.7 e 25.7.2014 aveva diffidato Corradi S.p.a. ad effettuare il pagamento della rata scaduta di un finanziamento, pena la risoluzione di tutti i finanziamenti, e ad adempiere all'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa per altri finanziamento, pena la revoca dello stesso; che, una volta venuta a conoscenza che la società in data 14.7.2014 aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, con racc.ta 1.10.2014 Simest aveva dichiarato la decadenza della Corradi dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto di tutti i contratti di finanziamento;

- Deduceva che trattandosi di finanziamenti per interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il credito restitutorio doveva necessariamente godere del privilegio sopra indicato, dovendosi equiparare la risoluzione al provvedimento di revoca del beneficio ed essendo senz'altro addebitabili all'impresa sia l'inadempimento sia la situazione di insolvenza; trattandosi, inoltre, di privilegio previsto in via generale per tutti gli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive;

- il Fallimento si è costituito eccedendo in via preliminare la mancata produzione di uno dei contratti e comunque l'insussistenza di entrambi i presupposti previsti per il riconoscimento del privilegio richiesto (erogazione del finanziamento ai sensi del D.L. 123/1998 e credito



restitutorio da revoca del finanziamento, nella specie mai disposta); rilevando, inoltre, che i contratti di finanziamento erano stati risolti in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo da parte di Corradi S.p.a. con inoperatività del preteso privilegio anche ai sensi dell'art. 168, 3° comma, L.F.

osserva:

Trattandosi, all'evidenza, di mero errore materiale di produzione (è stato depositato per due volte lo stesso documento) può ammettersi quella correttamente eseguita dall'opponente all'udienza 24.9.2015.

Ciò posto, l'opposizione è tuttavia infondata per un triplice ordine di motivi alternativamente dirimenti.

La disciplina positiva del privilegio invocato è contenuta nel decreto legislativo 123 del 1998, norma quadro che si propone esplicitamente, all'art.1, di individuare *"i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"*.

In sostanza il D.Lgs. detta un procedimento complesso di natura amministrativa, destinato a regolare in maniera uniforme le modalità di accesso agli interventi di sostegno pubblico, di selezione del beneficiario, di contrattazione, determinazione dello scopo cui è destinato il sostegno ecc.

Ed è in tale contesto che si colloca il privilegio di cui all'art. 9, 5° comma, espressamente riferito ai *"crediti nascenti dai finanziamenti*



*erogati ai sensi del presente decreto legislativo".*

E, dunque, se è vero che il credito vantato da SIMEST può astrattamente rientrare negli interventi di sostegno pubblico oggetto del D.Lgs. 123/1998 è altrettanto vero che la circostanza va necessariamente verificata in concreto con riferimento al rispetto della procedura amministrativa/contrattuale ivi prevista e che certamente non può prescindere in ogni caso dal riferimento a detta normazione in sede di contratto.

E, sotto tali fondamentali aspetti, non può che rilevarsi: quanto al primo profilo che è assente qualsiasi allegazione; quanto al secondo che è incontestata l'assenza in tutti i contratti di finanziamento di qualsivoglia riferimento al Decreto Legislativo in discussione.

L'eccezione sollevata dal Fallimento convenuto è, pertanto, fondata.

L'opposizione va, peraltro, disattesa anche in ragione dell'assenza, nel caso di specie, dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del privilegio ex art. 9 cit. che, significativamente intitolato a "Revoca dei benefici e sanzioni", così detta:

*"1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.*

*2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.*

*3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è*



*disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.*

*4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.*

*5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti praesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del Dpr 28.1.1988 n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.*

*6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2."*

**Risulta chiaro: a) che il privilegio consegue unicamente al credito di rimborso conseguente alla "revoca" del beneficio; b) che, a loro volta, i presupposti della revoca sono correlati alla violazione della "causa" del contratto, in termini di carenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, omessa presentazione della documentazione di**



spesa, cessione o distrazione dei beni acquistati con il finanziamento prima del termine fissato dal progetto ecc. ovvero ad ipotesi di "abuso" del finanziamento per deviazione, originaria o sopravvenuta, dallo scopo e dalla struttura propria del credito agevolato.

In altri termini, altro è il credito restitutorio conseguente alla revoca ed altro il credito restitutorio conseguente al mero inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso, quale obbligazione fisiologica del contratto di finanziamento e che, di per sé, comporta un mero inadempimento di natura civilistica.

Né può allegarsi che tale ultima ipotesi rientri nella specifica ipotesi di revoca del beneficio "*comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria*"; espressione che, inquadrata nell'ambito degli ulteriori, specifici e qualificati "inadempimenti" previsti dalla norma, non può certamente essere interpretata nel senso di riconoscere il privilegio ad ogni ipotesi di obbligazione restitutoria, ivi compreso il mero inadempimento contrattuale, poiché, così opinando, il legislatore avrebbe espresso una normazione *in parte qua* ben più semplice e generale concedendo il privilegio a tutti i crediti di rimborso del finanziamento, a qualunque titolo scaturenti, anziché trattare di "revoca", "addebitabilità", violazioni "non sanabili", revoca "proporzionale" ecc.

Né può dimenticarsi che le norme in materia di privilegi, trattandosi di norme di carattere eccezionale, sono soggette al principio di stretta interpretazione.

Ed ancora non può omettersi di considerare che, nel caso di specie, nessuna "revoca" del finanziamento è mai intervenuta, bensì unicamente la dichiarazione di "decadenza della Corradi dal beneficio del termine e la conseguente risoluzione di diritto di tutti e tre i contratti di finanziamento...in virtù di quanto statuito con le clausole risolutive espresse contenute all'art. 14 punto 4 dei singoli contratti" (p. 15



ricorso), venendo così a mancare il presupposto (provvedimento di revoca) per il riconoscimento del privilegio.

D'altronde, neppure è consentita una interpretazione estensiva della norma in ragione del principio di sola tendenziale tipicità del privilegio, dettato dall'art.2741 c.c. secondo l'interpretazione di cui a Cass. S. U., n.11930 del 2010, che consente di riconoscere il privilegio anche oltre la portata semantica della legge, quando ravvisi la medesima "causa" del credito, atteso che proprio la causa ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio: ed invero, in base a quanto in premessa, indiscutibile la diversità ontologica fra revoca del beneficio e risoluzione del contratto per inadempimento alla restituzione delle somme alle scadenze, cui si correlano le ordinarie tutele civilistiche del credito, appare evidente proprio la diversità della causa del credito restitutorio in dette due ipotesi.

**E'**, infine, indubbio che, in ogni caso, la risoluzione contrattuale è stata intimata in corso di procedura di concordato preventivo (cui è seguito il fallimento) allorchè, dunque, era già intervenuta la cristallizzazione dei crediti: conseguentemente, come ancora condivisibilmente sostenuto dalla difesa del Fallimento il divieto previsto dall'art. 168, 3° comma, L.F., in forza del quale in tale fase "i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti", impedisce, in via ulteriormente alternativa, il riconoscimento del privilegio preteso.

**La opposizione deve quindi essere respinta, e la decisione del primo giudice confermata.**

**Le spese della opposizione seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, in via equitativa, in difetto di nota.**



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- RIGETTA la proposta opposizione.

Condanna parte opponente alla rifusione, in favore del Fallimento opposto, delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.3.2016

Il Presidente relatore

Dott. Anna Maria Drudi



IL CASO.it

Depositato in Cancelleria  
li, ...  
22 MAR 2016  
L'Assistente Giudiziario  
Ambra Medici

